

REPUBLICCA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA  
Avv. Silvia Tanzi

Sent. N. 24281/09 NON DEF.  
R.G.N. 8011/08  
Cron. N. 87789/09  
Rep. N. /

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile promossa da:

NUOVA CARROZZERIA ARTIGIANA S.r.l. in persona del legale rappresentante signor Frabetti Almerino, con sede in Pianoro, via Bellini n. 7, rappresentata e difesa, giusta delega resa a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti Marco Bordoni e Francesca Cantarini presso lo studio dei quali, in San Lazzaro di Savena (BO) via Emilia n. 3, ha eletto domicilio

G. di P.

Avv. Silvia Tanzi

DEPOSITATA IL:  
22 APR. 2009

**ATTRICE**

**CONTRO**

- VITO FERRARA, residente in Bologna, via Massarenti n. 210

**CONVENUTO CONTUMACE**

- Ce.s.a.c.o. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Mafalda (CB), contrada Pianete

Oggetto:

risarcimento danni

**CONVENUTO CONTUMACE**

ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. in persona del legale rappresentante Dott. Fabio Torriani, con sede in Milano, Piazza Carlo Erba n. 6, rappresentata e difesa, giusta delega resa in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dall'avv. Jader Ritrovato, ed elettivamente domiciliata in Bologna, viale Pietramellara n. 5, presso lo studio del medesimo

**CONVENUTA**

**Conclusioni di parte attrice:** "Voglia l'III.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente

accertata la responsabilità esclusiva del sig. Vito Ferrara nella causazione del sinistro in premessa, verificata la validità del contratto di cessione di credito concluso tra Barbara Atti e Nuova Carrozzeria Artigiana S.r.l. condannare i convenuti, ai sensi degli artt. 145 e 149 D.Lgs 7/9/2005 n. 2009, nonché del D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 e delle norme generali sulla responsabilità civile, ciascuno per il proprio titolo, al pagamento in favore del signor Almerino Frabetti, quale legale rappresentante della Nuova Carrozzeria Artigiana S.r.l. di una somma corrispondente al risarcimento di tutti i danni subiti da Barbara Anti, oltre rivalutazione, interessi, legali dal di del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre IVA 2% CPA e 12,5% art. 14 T.P.F.”

**Conclusioni di Zurich Insurance:** “in via pregiudiziale - preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell’atto di cessione di credito e/o improponibilità della domanda attorea, per i motivi di cui in premessa.

Con vittoria di spese, competenze, onorari”.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Nuova Carrozzeria Artigiana, come sopra rappresentata e difesa, conveniva in giudizio Zurich Insurance Ce..s.a.c.o. S.r.l. e Vito Ferrara, instando per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, premettendo all'uopo che l'integrale responsabilità dei danni tutti subiti nell'incidente stradale verificatosi in data 6/12/2007, in Bologna doveva essere attribuita al convenuto Ferrara che, nel corso di una manovra di sorpasso, aveva urtato l'auto condotta dalla signora Anti Barbara, ferma ed in attesa di poter svoltare. Precisava che la signora Anti, aveva dapprima inoltrato a Zurich richiesta di risarcimento dei danni, e, successivamente, aveva ceduto il proprio credito alla società attrice, cessione notificata a Zurich.

All'udienza del 19/5/2008 si costituiva in giudizio la sola compagnia di

assicurazioni, la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di cessione e la carenza di legittimazione attiva del cessionario.

Il giudicante rinviava la causa, vista l'eccezione svolta da parte convenuta, per la precisazione delle conclusioni sul punto.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice ha agito in giudizio quale successore a titolo particolare della signora Anti Barbara, la quale assume di aver subito un danno in conseguenza del sinistro di cui alle premesse e che ha ceduto alla Nuova Carrozzeria il proprio diritti di credito, con scrittura privata del 14/1/2008.

La compagnia convenuta, nella propria comparsa di costituzione e risposta ha contestato la domanda attorea, in via preliminare, eccependo sia la nullità di contratto di cessione del credito sia la carenza di legittimazione attiva.

A proposito va osservato che il credito derivante da fatto illecito ha il carattere del credito attuale, tant'è vero che, in caso di riconoscimento, gli interessi sulle somme dovute decorrono dal fatto e non dall'accertamento giudiziale. Certezza, liquidità ed esigibilità sono attributi che non operano nella disciplina della cessione. La possibilità che il debito *ex delicto* non sia riconosciuto non coincide sugli effetti della cessione (Cass. Civ. sez. III, n. 21192/04). Pertanto l'eventualità che il credito sia non liquido e non esigibile, non rende il diritto del cedente un diritto futuro e, di conseguenza, non incide sull'esistenza e sulla validità del contratto di cessione. La cessione di credito è un contratto traslativo e, come tale, può avere un effetto immediato o differito, ma certamente istantaneo.

Attraverso il contratto di cessione il cessionario subentra nella medesima posizione, sia di fatto che processuale del cedente e l'asserita specialità degli artt. 144-149 Codice delle Assicurazioni, non esclude l'esigibilità da parte del successore di colui che asserisce essere il danneggiato.



L'eccezione preliminare di parte convenuta dovrà, pertanto, essere disattesa.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, non definitivamente pronunciando nella causa civile n.8011/08 R.G., contrariis rejectis

**RESPINGE**

L'eccezione preliminare di Zurich Insurance.

Fissa per la prosecuzione della causa l'udienza del 26 giugno 2009, ad ore 10,00.

Manda alla cancelleria per gli incumbenti del caso.

Bologna, 23 febbraio 2009

Il Giudice di Pace

Depositato in Cancelleria

Aw. Silvia Tanzi

il 22 APR. 2009

IL CANCELLIERE  
Santina Di Giorgio

